

# **REPUBBLICA ITALIANA**

N. 161/08 REG.DEC.

## **IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 8586 REG:RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione  
ha pronunciato la seguente

ANNO 1998

### **DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 8586/1998, proposto dalla SA.SA. s.r.l.,  
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e  
difeso dal prof. avv. Enzo Maria Marengi con domicilio eletto  
in Roma, piazza di Pietra n.63;

contro

il Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro-tempore,  
non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 81 in data 5 febbraio 1998 del Tribunale  
Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di  
Salerno;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi integrativi e le memorie prodotti dall'appellante a  
sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il cons. Caro Lucrezio Monticelli;

Udito alla pubblica udienza del 5 giugno 2007 l'avv. A.

Costantini per delega di E.M. Marengi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

## FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza n.81/1998 il Tar Campania –Salerno ha respinto il ricorso proposto dalla SA.SA. s.r.l. avverso il silenzio-rifiuto formatosi, ai sensi dell'art. 25 del T.U. 10/1/57 n. 3, sulla diffida stragiudiziale presentata dalla medesima al Comune di Battipaglia per il rilascio di una concessione edilizia per la costruzione di fabbricati per civili abitazioni.

La decisione si è basata sulla circostanza che, essendo la pretesa della società fondata sulla sussistenza di un piano di lottizzazione che avrebbe vincolato il comune al rilascio della concessione edilizia, era invece risultato che con deliberazione di Giunta Municipale di Battipaglia n. 235 del 30/1/90 si era proceduto alla revoca sia della deliberazione n. 1 del 4/4/89, con la quale il commissario, all'uopo nominato, aveva approvato il piano di lottizzazione presentato, sia della conseguente convenzione urbanistica stipulata tra parti.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello ( ric.n. 8586/198 ) la SA.SA.s.r.l., asserendo che non si sarebbe tenuto conto che la delibera di revoca della Giunta non si sarebbe potuta ritenere più efficace non essendo intervenuta la ratifica della revoca stessa da parte del Consiglio comunale , unico organo competente in materia.

Con atto contenente motivi integrativi l'appellante assume poi che , anche a voler ritenere che la sentenza abbia ritenuto che l'amministrazione si sia pronunciata implicitamente sull'istanza mediante la revoca della convenzione di lottizzazione, l'operato della medesima sarebbe comunque censurabile in quanto vi sarebbe stato in ogni caso l'obbligo di

provvedere sulla specifica istanza di concessione edilizia, tanto più se si considera che la revoca aveva ormai perduto ogni efficacia.

3. L'appello è infondato.

Va innanzi tutto rilevato che , anche precedentemente alla espresse previsioni in materia contenute nell'art.2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come sostituito dall'art.3, comma 6 bis del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 , nel giudizio relativo al silenzio –rifiuto, allorquando il comportamento dell'amministrazione avesse avuto carattere vincolato, il giudice amministrativo, per evitare un ingiustificato ritardo nella definizione della posizione degli interessati, si sarebbe dovuto pronunciare sul merito del rapporto in contestazione.

Orbene nella fattispecie l'amministrazione era comunque tenuta a negare la concessione edilizia, in quanto mancava il necessario presupposto per il suo rilascio: la sussistenza di un piano di lottizzazione, essendo allora pienamente operante la revoca disposta dalla Giunta.

Va al riguardo evidenziato che ai sensi dell'art. 140, I, II e IV comma, **del R.D. 4** febbraio 1915, n. 148 ( ancora in vigore al momento dell'adozione della delibera di Giunta che aveva disposto la revoca) "la Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consiliare" (I comma). "Di queste deliberazioni è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, al fine di ottenerne la ratifica" (II comma).

"Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo compiuti fino al momento della negata ratifica" (IV comma). Dal tenore della norma, ed in particolare del suo IV ed ultimo comma, risulta che la delibera di Giunta in esame era da considerarsi efficace fino a quando non ne fosse stata negata la ratifica da parte del Consiglio, con deliberazione che la avrebbe bensì caducata, ma comunque solo con effetto ex nunc( in tal senso: Cons. Stato, sez. IV 16 marzo 1999 n.288).

4. L'appello deve dunque essere respinto.

Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra le parti del grado di giudizio.

#### PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello in epigrafe.

Spese del grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,

nella camera di consiglio del 5 giugno 2007 con l'intervento dei

Signori:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Emidio Frascione               | - Presidente    |
| Raffaele Carboni               | - Consigliere   |
| Caro Lucrezio Monticelli, est. | - Consigliere   |
| Marzio Branca                  | - Consigliere . |
| Aniello Cerreto                | - Consigliere   |

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Caro Lucrezio Monticelli

f.to Emidio Frascione

IL SEGRETARIO

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**il 23 gennaio 2008**

**(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)**

**p.IL DIRIGENTE**

**f.to Livia Patroni Griffi**